

Sentenza: 24 ottobre 2023, n. 203

Materia: elezioni regionali – principio *simul stabunt, simul cadent*

Parametri invocati: artt. 123 – in relazione all’art. 22, comma 4, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) – e 126, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 96, comma 1, legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)*)

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe indicata con la quale la Regione Puglia introduce alcune modifiche all’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 (*Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*).

In particolare l’oggetto del giudizio verte su due periodi del secondo comma dell’art. 5: dopo aver previsto che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto – con l’esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dell’articolo 126 Cost.- si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro sei mesi, il comma prosegue prevedendo che tale termine «*decorre dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale*» (co. 2, terzo periodo) e che «*quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse*» (co. 2, quarto periodo).

Il ricorrente Governo rileva, da un lato, che il terzo periodo, al fine della decorrenza del termine per indire le elezioni a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, prevede una «*presa d’atto*» da parte del Consiglio senza però stabilire alcun termine per la sua adozione; dall’altro lato, che il quarto periodo non disciplina l’ipotesi in cui la presa d’atto delle dimissioni del presidente non intervenga. In tal modo, si potrebbe verificare un differimento «indeterminato e indeterminabile dell’indizione delle elezioni», rendendone incerta la data e la violazione del principio *simul stabunt, simul cadent* – enunciato dall’art. 126, comma 3 Cost. e dall’art. 22, comma 4, dello Statuto regionale – in forza del quale, laddove il Presidente della Regione sia eletto a suffragio diretto, le sorti del Consiglio regionale debbono seguire quelle del Presidente.

La Corte accoglie il ricorso rilevando che la Regione Puglia, con l’art. 41 dello Statuto, ha scelto la forma di governo con elezione diretta del Presidente e che “*tratto caratterizzante e indefettibile di tale forma di governo, posto dall’art. 126 co. 3 Cost. è il principio funzionale aut simul stabunt aut simul cadent in forza del quale, da un lato, l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto direttamente, al pari della rimozione, dell’impedimento permanente, della morte e delle dimissioni volontarie del Presidente stesso, comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio; dall’altro, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali*”. In tali ipotesi viene infatti a mancare l’unità di indirizzo politico connessa alla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio e si rende necessaria, per coerenza, una nuova consultazione elettorale.

Il principio *aut simul stabunt, aut simul cadent* rappresenta un rigido vincolo costituzionale (sentenza 304/2002) che deve essere rispettato laddove – pur essendo possibili altri modelli di organizzazione dei rapporti tra corpo elettorale, Consiglio e Presidente - la scelta compiuta dallo Statuto sia stata, come nel caso in esame, quella dell'elezione diretta del Presidente (art. 41 Statuto Regione Puglia).

Le disposizioni censurate risultano elusive di detto principio.

Infatti il meccanismo della “presa d’atto” determina un effetto dilatorio e consente che, sia pure in regime di *prorogatio*, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, (quello che intercorre fino all’adozione della delibera di “presa d’atto”), rispetto a quello naturale.

A ciò si aggiunge che il terzo periodo – relativo alle ipotesi di scioglimento diverse da quelle derivanti dalle dimissioni del Presidente – non prevede un termine entro cui tale delibera deve essere adottata, cosicché la stessa potrebbe essere approvata anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale.

Ed infine il quarto periodo, pur stabilendo per la presa d’atto un termine di trenta giorni dalle dimissioni, non regola l’ipotesi in cui questa non intervenga, sia per scelta del Consiglio, sia per il mancato raggiungimento del quorum strutturale o funzionale, con la conseguenza che anche in tal caso il termine per l’indizione delle elezioni risulta incerto.

In conclusione, entrambe le disposizioni impugnate possono risultare funzionali, per il descritto effetto dilatorio che determinano con riguardo alla indizione delle elezioni, a consentire al Consiglio regionale di condurre a termine la legislatura regionale nonostante la fine del mandato presidenziale.

Da qui l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della l.r. Puglia n. 32/2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della l.r. Puglia n. 2/2005 per violazione degli artt. 123, in relazione all’art. 22, comma 4, dello Statuto regionale Puglia, e 126, terzo comma, Cost.